



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IVREA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Vincenzo Maria Bevilacqua – Presidente

dott. Alessandro Petronzi – Giudice rel. est.

dott.ssa Meri Papalia – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da ANGELO MANGIONE nato a Torino il 17/05/1977 (c.f. MNGNGL77E17L219S) e da FAZZARI Maria Assunta, nata a Cuorgnè (TO) il 18/11/1980, (C.F. FZZ MSS 80S58 D208D),

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, c. 2 CCI*, atteso che i ricorrenti risultano residenti i e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Ivrea;

rilevato che i ricorrenti non rivestono la qualità di consumatori, essendo le cause dell'indebitamento derivanti da attività di impresa, sotto forma di imprese individuali, ormai cessate, ma comunque legittimati alla apertura della liquidazione controllata dei beni, trattandosi di imprese sotto soglia, secondo la definizione contenuta nell'art. 2 lett. d) CCI;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso l'evidente squilibrio patrimoniale tra l'ingente monte debitorio complessivamente gravante sui debitori e le entrate documentate, del tutto insufficienti a consentire il ripagamento dei debiti accumulati per le causali esposte nella relazione OCC;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che possano essere esclusi dalla liquidazione controllata del patrimonio i diritti reali vantati dal ricorrente Mangione sugli immobili in Villarosa (EN), trattandosi di quote immobiliari di minima entità e di diritti reali di scarso valore, nonché la vetusta vettura Fiat 600 , attesa la antieconomicità della loro liquidazione in questa sede, ma riconoscendo ai creditori la facoltà di procedere all'esecuzione individuale;

rilevato che la valutazione circa le spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente, ai sensi dell'art. 268 IV co. lett. b) CCI è rimessa al giudice delegato in ossequio al dettato normativo, e di concerto con il liquidatore, il quale è onerato al più sollecito deposito di apposita relazione informativa, stabilendo sin da ora che, sino alla predetta determinazione, l'importo destinato al soddisfacimento delle esigenze di vita dei debitori sia

quantificato nella misura esposta in ricorso dai debitori (euro 2.155,33), con accantonamento del residuo in favore dei creditori;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ANGELO MANGIONE nato a Torino il 17/05/1977 (c.f. MNGNGL77E17L219S) e da FAZZARI Maria Assunta, nata a Cuorgnè (TO) il 18/11/1980, (C.F. FZZ MSS 80S58 D208D),
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Alessandro Petronzi;
- 3) nomina liquidatore il dott. Davide Marro;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
- 7) dispone che il liquidatore:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni

oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

- 8) dispone altresì che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta

vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

9) autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;

10) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale ed ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC

Così deciso in Ivrea, 24/03/2023

Il Presidente

Dott. Vincenzo Maria Bevilacqua

Il Giudice rel. est.

Dott. Alessandro Petronzi